

Approvato con delibera del Senato Accademico del 20/03/2025 e del Consiglio d'Amministrazione del 27/03/2025, ed emanato con Decreto del Rettore n.131 del 01/04/2025

**Regolamento per la stipula di contratti di ricerca da lavoro dipendente a tempo determinato presso l'Università Telematica Pegaso, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 22, modificato con la Legge 29 giugno 2022, n. 79**

**Art. 1**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, disciplina le procedure per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

**Art. 2**

**Durata dei contratti di ricerca**

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

**Art. 3**

**Proposta di attivazione**

1. La proposta di attivazione delle procedure per la stipula dei contratti di cui all'art. 1 è adottata con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento sulla base della programmazione delle attività effettuata all'inizio di ogni anno accademico.

2. Ciascuna proposta deve essere corredata del programma di ricerca che il Dipartimento è interessato a sviluppare e deve contenere l'indicazione dell'area o delle aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare.

3. Il Consiglio di Amministrazione valuta le proposte e, sentito il Senato Accademico, attribuisce i posti di contrattista di ricerca, previo accertamento delle risorse finanziarie disponibili per la copertura di posti di contrattista di ricerca, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

4. La copertura finanziaria per il reclutamento dei contrattisti di ricerca post-Doc è assicurata, nell'ambito della programmazione del personale, con fondi destinati a tale scopo in sede di formulazione del bilancio di previsione, dal Consiglio di Amministrazione. La programmazione deve assicurare la sostenibilità, per l'intera durata del contratto, di tutti gli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento stipendiale annuale ai sensi della normativa vigente.

5. L'importo di ciascun contratto di ricerca di cui al presente Regolamento è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

## **Art. 4**

### **Procedure di selezione e bandi**

1. I contratti di ricerca di cui all'art. 1 sono stipulati a seguito dell'espletamento di apposite procedure di selezione comparative pubbliche.

2. Le procedure di selezione dei Contrattisti post-Doc possono riferirsi ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ed hanno lo scopo di valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando, il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto nonché le modalità di svolgimento dello stesso.

3. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'Ateneo, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate:

- a) sulla tipologia contrattuale;
- b) sui requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione.
- c) sul progetto di Ricerca per cui viene attivata la posizione concorsuale con le specifiche relative al finanziamento correlato;
- d) sulla conoscenza della lingua da verificare durante la selezione;
- e) sul numero delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione;
- f) sulla durata del contratto;
- g) sulle specifiche funzioni;
- h) sui diritti e i doveri relativi alla posizione;
- i) sul trattamento economico e previdenziale.

## **Art. 5.**

### **Requisiti**

1. Possono concorrere alle selezioni di cui all'art. 4 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, da università, enti pubblici di ricerca ed istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24.

2. Possono altresì concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

3. Non possono partecipare alle procedure di selezione, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore del Dipartimento che richiede l'attivazione della copertura del posto vacante, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, l'Amministratore Delegato o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo

## **Art. 6**

### **Presentazione della domanda**

1. La domanda di partecipazione alla selezione ed i relativi allegati devono essere presentati secondo le modalità ed entro la data indicate nel bando.

## **Art. 7**

### **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione costituita da tre componenti, tra professori e ricercatori, afferenti ai gruppi disciplinari indicati nel bando di selezione, o, in mancanza, ai gruppi disciplinari affini, è nominata con Decreto del Rettore, previa estrazione a sorte su una rosa di sei nominativi proposti dal Senato Accademico.

2. Per la nomina della Commissione si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

Dalla data di pubblicazione decorrono 10 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.

Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 2.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione.

3. La Commissione deve:

- a) predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio;
- b) valutare Titoli e Pubblicazioni;
- c) rendere noto agli interessati prima del colloquio la valutazione dei titoli;
- d) svolgere il colloquio;
- e) formulare una graduatoria dei candidati con il relativo giudizio finale da pubblicare sul sito di Ateneo.

4. Il colloquio, inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato, verte sul progetto presentato e la relativa tematica e sul programma indicato nel bando. Il colloquio, che deve comprendere l'accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata nel bando, si intende superato se il candidato consegue una votazione minima di almeno 30 su 50.

5. I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Su proposta motivata del Presidente di commissione, può essere concessa dal Rettore con proprio provvedimento una proroga del suddetto termine per una sola volta e per non più di 1 mese.

Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.

6. Gli atti della selezione e la graduatoria di merito sono approvati con atto del Rettore e sono resi pubblici mediante pubblicazione su apposita pagina del sito internet di Ateneo.

## **Art. 8**

### **Formalizzazione del rapporto**

Il conferimento dei contratti di ricerca è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

In caso di rinuncia da parte dell'interessato, pervenuta successivamente all'approvazione del conferimento, il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione approvano il nuovo conferimento del contratto al candidato successivo in graduatoria.

1. Il candidato che ha superato la valutazione comparativa stipula con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca.

2. Il contratto deve contenere la data di inizio e di termine del rapporto e l'indicazione della ricerca a cui è collegato, le prestazioni richieste ed il trattamento economico.

### **Art. 9**

#### **Divieto di cumulo ed incompatibilità**

1. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

### **Art. 10**

#### **Valutazione dell'attività di ricerca**

1. L'attività di ricerca svolta dai Contrattisti di Ricerca post-Doc è soggetta a valutazione ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga del Contratto di Ricerca.

2. Entro 3 mesi dalla scadenza, il Contrattista di Ricerca post-Doc deve trasmettere al Consiglio di Dipartimento una relazione attestante l'attività svolta in ragione della funzione assegnata nonché i lavori scientifici eventualmente prodotti.

3. La valutazione è svolta dai membri del Consiglio di Dipartimento e l'esito è trasmesso al titolare del Contratto di Ricerca.

4. In caso di inadempienze, il Consiglio del Dipartimento informa il Senato Accademico che decide sulla eventuale risoluzione del rapporto.

### **Art. 11**

#### **Diritti e doveri dei Contrattisti di Ricerca**

1. Il Contrattista di Ricerca post-Doc è tenuto a svolgere la ricerca oggetto del contratto

2. I Contrattisti di Ricerca post-Doc possono:

a) partecipare a gruppi e progetti di ricerca, anche per conto terzi, partecipando alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità regolamentari in materia, nonché alle attività di ricerca svolte nell'ambito dei programmi comunitari e internazionali;

- b) svolgere attività occasionali e di breve durata, che non siano in conflitto con il contratto di ricerca;
- c) svolgere supplenze brevi per un massimo di 60 giorni all'anno, anche non continuativi, presso le Scuole di ogni ordine e grado;
- d) svolgere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Università, compiti di supporto alle attività didattiche (tutoraggio, esercitazioni e far parte delle commissioni degli esami in qualità di cultori della materia);
- e) svolgere le attività consentite dalla normativa vigente.

3. Il Rettore autorizza le attività di cui alle lettere b), c), e) del precedente comma, previo parere favorevole del Dipartimento.

## **Art. 12**

### **Decadenza e risoluzione del rapporto**

1. Decadono dal diritto alla stipula del contratto di ricerca coloro che, entro il termine fissato dall'Amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.

2. Costituisce causa di risoluzione del rapporto:

- a) l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., da parte del Contrattista di Ricerca;
- b) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'effettivo inizio dell'attività;
- c) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 15 giorni;
- d) violazione del regime di incompatibilità stabilito dall'art. 9, reiterato dopo una prima comunicazione;
- e) valutazione negativa espressa dal Consiglio di Dipartimento.

3. La risoluzione è deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto Rettorale.

## **Art. 13**

### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.